Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 ottobre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **614**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in oculistica di cui agli articoli 142 e 143, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia. L'art. 143, relativo alla predetta scuola di specializzazione in oftalmologia è integrato con il seguente nuovo comma:

Le tasse, soprattasse e contributi sono fissati nel modo seguente:

	1° anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione	5.000	—
costo libretto iscrizione e tesserino	1500	—
tassa annuale di iscrizione	100.000	100.000
soprattassa esami profitto	7.000	7.000
contributo opere sportive assistenziali	1.000	1.000
contributo biblioteca	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni segreteria	3.000	3.000
contributo riscaldamento	3.000	3.000
Totale	178.500	172.000

Gli articoli 149 e 150, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 149. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 150. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;

dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 155. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 156. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 157. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 158. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo, e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordato con la direzione della scuola.

Art. 159. — Le tasse, soprattasse e contributi sono fissati nel modo seguente:

	1° anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione . .	5.000	—
costo libretto iscrizione e tesserino	1.500	—
tassa annuale di iscrizione . .	100.000	100.000
soprattassa esami profitto . .	7.000	7.000
contributo opere sportive assistenziali	1.000	1.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
contributo biblioteca	10.000	10.000
prestazioni segreteria	3.000	3.000
contributo riscaldamento . .	3.000	3.000
Totale . . .	178.500	172.000

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in urologa.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la cattedra di clinica urologica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specialista in urologia.

Art. 173. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 174. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 175. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 176. — Il numero degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 177. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 178. — Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) batteriologia in urologia	3) batteriologia in urologia
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale
2) le nefropatie mediche	2) le nefropatie mediche
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia	3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
4) andrologia	4) andrologia
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali	2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
3) anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico	3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico
4) nefrologia chirurgica	4) nefrologia chirurgica
5) clinica urologica I	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I	
5° *Anno*:	
1) clinica urologica II	1) clinica urologica
2) patologia e clinica urologica infantile	2) patologia e clinica urologica infantile
3) urologia ginecologica	3) urologia ginecologica
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II	4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile
5) la chirurgia dell'intestino	
6) la chirurgia vascolare	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II	

Art. 179. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 180. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno, ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 181. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 182. — Le tasse, soprattasse e contributi sono stabiliti nel modo seguente:

	1° anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione	5.000	—
costo libretto iscrizione e tesserino	1.500	—
tassa annuale di iscrizione	100.000	100.000
soprattassa esami profitto	7.000	7.000
contributo opere sportive assistenziali	1.000	1.000
contributo biblioteca	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni segreteria	3.000	3.000
contributo riscaldamento	3.000	3.000
Totale	178.500	172.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1978
Registro n. 107 *Istruzione, foglio n.* 175

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509)

Nell'art. 7, secondo comma, del « Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 settembre 1978, alla pag. 6278, sono apportate le seguenti rettifiche: dove è scritto: « ... i documenti *giustificati* saranno: », leggasi: « ... i documenti *giustificativi* saranno: »; al n. 3), dove è scritto: « ... dei lavori e delle *Amministrazioni;* », leggasi: « ... dei lavori e delle *somministrazioni;* »; alla lettera *d*), dove è scritto: « ... altre clausole da *accertarsi...* », leggasi: « ... altre clausole da *accettarsi* ... ».

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Proroga per altri sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cucine componibili Contessi S.n.c., in Gemona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Cucine componibili Contessi S.n.c. di Gemona (Udine), ha in corso i lavori di ripristino e di ricostruzione dei locali gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 giugno 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata limitatamente al 30 giugno 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cucine componibili Contessi S.n.c. di Gemona (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7903)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Proroga per altri sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Val Fella S.a.s., in Resiutta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Cotonificio Val Fella S.a.s. di Resiutta (Udine), ha in corso di lavori di ripristino dei locali e degli impianti danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 giugno 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata fino al 30 giugno 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Val Fella S.a.s. di Resiutta (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7902)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Proroga per altri sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Albergo Canin », in Resiutta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta « Albergo Canin » di Resiutta (Udine), ha in corso i lavori di ripristino dei locali gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 30 giugno 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata limitatamente al 30 giugno 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Albergo Canin » di Resiutta (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7899)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Proroga per altri sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Unione latteria - Cooperativa società Turnaria », in Forgaria nel Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la « Unione latteria - Cooperativa società Turnaria », con sede a Forgaria nel Friuli (Udine), ha in corso i lavori di ripristino dei locali e delle attrezzature gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Unione latteria - Cooperativa società Turnaria », con sede a Forgaria nel Friuli (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7898)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Proroga per altri sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. « Intermoda » di Plos Marcello, in Colloredo di Monte Albano, frazione Mels.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la S.a.s. « Intermoda » di Plos Marcello, con sede a Colloredo di Monte Albano, frazione Mels (Udine), ha in corso i lavori di ricostruzione dello stabilimento, gravemente danneggiato a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 7 maggio 1977 il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata limitatamente al 7 maggio 1977 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. « Intermoda » di Plos Marcello, con sede a Colloredo di Monte Albano, frazione Mels (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7896)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Determinazione delle quote di appoggio di conduttori e di cavi su palificazioni e dei canoni di manutenzione e di uso di palificazioni e di conduttori.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il capo III e il capo IV del titolo II del libro quarto del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1976 relativo all'aggiornamento delle quote di surrogazione del personale e delle spese generali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 31 dicembre 1976;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di appoggio di conduttori e di cavi su palificazioni nonchè di canoni di manutenzione ed uso di palificazioni e di conduttori;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la posa di conduttori e di cavi aerei sulle palificazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono a carico delle altre amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), di società, di enti e di privati, a titolo di corrispettivo dell'occupazione di posto sulle palificazioni stesse, le seguenti quote:

a) per ogni chilometro di conduttore di qualsiasi tipo e natura . . . . L. 272.000

b) per ogni chilometro di cavo aereo di qualsiasi tipo e natura, per ogni centimetro o frazione di centimetro di diametro del cavo . . . . » 439.000

L'eventuale esistenza di fune portante esterna al cavo non comporta alcuna maggiorazione della quota dovuta per l'appoggio del cavo aereo.

In caso di spostamento della palificazione per esigenze dell'Amministrazione P.T. o del proprietario del fondo servente, eseguito a spese dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le amministrazioni, le società, gli enti e i privati proprietari dei conduttori o dei cavi, oltre a sostenere le spese relative al trasferimento dei conduttori o dei cavi, sono tenuti a corrispondere nuove quote di appoggio per il tratto di palificazione spostato.

Art. 2.

I canoni annui per la manutenzione di palificazioni, di conduttori, di funi e di ganci portacavi aerei nonchè i canoni per l'uso delle palificazioni e dei conduttori su di esse posati, di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabiliti nelle seguenti misure:

Canoni di manutenzione delle palificazioni e dei conduttori

Per ogni km di palificazione prevalentemente in legno di proprietà di terzi:

a) semplice . . . . L. 180.000

b) doppia . . . . » 331.000

Per ogni km di palificazione prevalentemente in cemento armato o in ferro di proprietà di terzi (1):

a) semplice . . . . L. 60.000

b) doppia . . . . » 115.000

Per ogni km di conduttore posato su palificazione di proprietà di terzi o di proprietà dell'Amministrazione P.T. in uso esclusivo a terzi . . . . L. 72.000

Per ogni km di conduttore su palificazione di proprietà dell'Amministrazione P.T. L. 110.000

(1) La sostituzione dei pali non è compresa nella manutenzione; alla sostituzione stessa si provvede a spese del proprietario.

Canoni di manutenzione della fune e dei ganci portacavi aerei

Per ogni km di cavo, di qualsiasi tipo e natura, su sostegni di proprietà di terzi (1) (2) . . . . L. 31.000

Per ogni km di cavo, di qualsiasi tipo e natura, su sostegni di proprietà dell'Amministrazione P.T. (1) . . . . L. 200.000

(1) L'eliminazione di guasti di qualsiasi specie sui cavi non è compresa nella manutenzione; all'eliminazione stessa si provvede a spese del proprietario.

(2) Per la manutenzione dei sostegni si applicano i canoni sopra stabiliti per la manutenzione delle palificazioni di proprietà di terzi.

Canoni di uso delle palificazioni e dei conduttori di proprietà dell'Amministrazione P.T. utilizzati esclusivamente da terzi.

Per ogni km di palificazione semplice (1):

a) prevalentemente in legno:

compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T. . . . . . L. 310.000

se la manutenzione è eseguita dal terzo » 130.000

b) prevalentemente in cemento armato o ferro:

compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T. . . . . . » 254.000

se la manutenzione è eseguita dal terzo (2) . . . . » 194.000

Per ogni km di palificazione doppia (1):

a) prevalentemente in legno:

compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T. . . . . . L. 571.000

se la manutenzione è eseguita dal terzo » 240.000

b) prevalentemente in cemento armato o ferro:

compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T. . . . . . L. 483.000

se la manutenzione è eseguita dal terzo (2) . . . . » 368.000

Per ogni km di conduttore di qualsiasi natura e diametro:

compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T. . . . . . . L. 97.000

se la manutenzione è eseguita dal terzo » 25.000

(1) Nel caso in cui sulla palificazione siano posati conduttori di proprietà di più soggetti, tale aliquota è corrisposta da ciascuno di essi, in proporzione al numero dei propri conduttori.

(2) Alla sostituzione dei pali provvede, a sue spese, l'Amministrazione P.T.

Sui canoni stabiliti nel presente articolo possono essere accordate le riduzioni di cui agli articoli 268 e 272 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

Per la manutenzione dei tronchi di linee speciali sono dovuti, oltre ai canoni di cui al precedente articolo, i canoni supplementari stabiliti nelle seguenti misure:

Per ogni km di palificazione semplice L. 39.000

Per ogni km di palificazione doppia » 50.000

Per ogni km di conduttore posato su dette palificazioni . . . . » 12.000

Nei canoni supplementari indicati nel presente articolo sono comprese le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali, di cui al quarto comma dell'art. 273 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Per quanto riguarda la manutenzione delle palificazioni e dei conduttori di terzi e l'uso delle palificazioni e dei conduttori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i relativi canoni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono soggetti alle prescrizioni stabilite dagli articoli 273 e 274 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla cui data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413, citato nelle premesse.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1978
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 211

(7935)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Eliminazione di alcuni principi attivi dall'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1969.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1969 e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Tenuto conto che la Comunità economica europea, classificando l'acetilaminonitrotiazolo, il furazolidone e l'higromicina B quali additivi per mangimi li aveva inclusi nell'allegato II della direttiva del consiglio (CEE) n. 70/524 del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, e che poi ha depennato tali sostanze da tale direttiva non consentendone, quindi, più l'uso come additivi per mangimi;

Considerato che in ambito nazionale, differentemente a quanto fatto in sede C.E.E., si è ritenuto di dover disciplinare tali prodotti, per la loro natura di farmaci, non come additivi, ma come principi attivi per la chemioprofilassi di alcune malattie degli animali, talché, anche dopo l'entrata in vigore della summenzionata direttiva, essi sono rimasti assoggettati alla normativa concernente detti principi attivi quale prevista dal citato decreto ministeriale del 9 maggio 1969;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 20 aprile 1978, secondo il quale sotto la voce di chemioprofilattici, si distribuiscono e si impiegano in alimentazione animale farmaci per un lungo periodo di tempo che spesso si identifica con l'arco economico della vita dell'animale, con il conseguente pericolo di residui e di accumulo di tali farmaci e che pertanto, per quanto in particolare riguarda l'acetilaminonitrotiazolo, il furazolidone e l'higromicina B, essi dovrebbero essere eliminati da tale impiego;

Ritenuto opportuno conformarsi a quanto suggerito dal predetto consesso;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, la quale nella riunione del 15 giugno 1978 ha espresso parere favorevole alla eliminazione di detti farmaci dall'elenco dei principi attivi di cui al sopra citato decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i principi attivi denominati acetilaminonitrotiazolo, furazolidone e higromicina B, di cui all'allegato al decreto ministeriale 9 maggio 1969, vengono eliminati da detto allegato.

A partire dalla stessa data i suddetti principi attivi non possono più essere utilizzati nella produzione degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi.

Art. 2.

E' consentito un termine di novanta giorni per lo smaltimento delle scorte degli integratori medicati per la chemioprofilassi e dei mangimi medicati per la chemioprofilassi contenenti i principi attivi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7962)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Rettifica della qualifica di membro supplente attribuita al rappresentante della Cisl in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1978 concernente la sostituzione in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, del sig. Agostino Massi, membro effettivo della Fisba-Cisl, con il sig. Vincenzo Avella;

Considerato che il sig. Vincenzo Avella è stato erroneamente qualificato, nel citato decreto, membro supplente e non effettivo;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Avella è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, in rappresentanza della Fisba-Cisl.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7928)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1970, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 22774/1200 del 10 luglio 1978, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa il dott. Giampaolo Berrini ed il dott. Rosario Cannavò, quali propri rappresentanti, rispettivamente effettivo e supplente, da chiamare a far parte della citata commissione, in sostituzione dei signori Enzo Diamantini e Anna Maria Lauria;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Berrini e il dott. Rosario Cannavò sono nominati membri della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quali rappresentanti effettivo e supplente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Enzo Diamantini e Anna Maria Lauria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7927)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota n. 02452 del 24 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Lucca fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'Associazione degli industriali dott. Glauco Strappaghetti, dimissionario, con il dott. Antonio Orazi;

Decreta:

Il dott. Antonio Orazi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Lucca, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Glauco Strappaghetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7926)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI datata 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 5 settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI datata 24 febbraio 1978, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 25 settembre 1978

Il Ministro: Scotti

(7938)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI datata 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 5 settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1978 e 25 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole

alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI datata 24 febbraio 1978, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7939)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7936)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978 e 26 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7937)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1978.

Norme concernenti le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere vendute sgusciate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Visti i decreti ministeriali del 27 aprile 1978, concernenti l'attuazione dei punti 1 e 2 del citato art. 12;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche di cui alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 32 e relativi decreti ministeriali 15 giugno 1971;

Sentita la commisisone di cui al decreto ministeriale 7 marzo 1978;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

I molluschi eduli lamellibranchi, sottoposti al trattamento ed alle operazioni prescritte dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, devono essere posti in confezioni rispondenti ai requisiti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973, adeguate alle esigenze fisiologiche delle diverse specie ed idonee al mantenimento della loro vitalità al di fuori dell'ambiente naturale.

Per assicurare la vitalità dei molluschi eduli è prescritto l'impiego di confezioni che, oltre a consentire un sufficiente ricambio dell'aria, evitino il più possibile l'apertura delle valve, contribuendo in tal modo al trattenimento dell'acqua intervalvare nelle conchiglie.

Il peso riportato in etichetta, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve intendersi come peso all'origine. Considerata la possibile perdita di una parte del liquido intervalvare nel periodo intercorrente tra l'operazione di confezionamento e le diverse fasi di commercializzazione, il peso deve essere rilevato ulteriormente all'atto della vendita.

E' ammessa la presenza nell'interno delle confezioni di libani o di pezzi di fibre sintetiche utilizzati per l'allevamento e la coltivazione dei molluschi, che siano risultati inamovibili durante le operazioni di lavaggio e cernita.

Art. 2.

Gli imballaggi o confezioni di molluschi eduli destinati agli impianti di depurazione, ai centri di raccolta, agli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti previa sterilizzazione, agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi eduli cotti e di preparazioni gastronomiche precotte, devono essere colorati o comunque contrassegnati in rosso.

Le confezioni destinate al consumo diretto ed agli stabilimenti per la surgelazione al naturale devono essere colorate o comunque contrassegnate in verde.

Art. 3.

Le confezioni di molluschi eduli lamellibranchi surgelati — al naturale o cotti — e delle preparazioni gastronomiche precotte surgelate devono rispondere ai requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 e successive modifiche, concernenti i controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura, emanato ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

Art. 4.

Durante le fasi di trasporto, deposito e vendita, le confezioni dei molluschi devono essere sufficientemente protette per evitare possibili contaminazioni del prodotto.

I molluschi eduli, compresi quelli di cui al successivo art. 5, devono essere mantenuti, dal momento del confezionamento fino a quello della distribuzione e vendita, ad una tempertura di refrigerazione non superiore a +6°C.

Analoga tecnica di conservazione va osservata, prima della trasformazione industriale, nei depositi annessi agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi al naturale, per la surgelazione dei molluschi cotti e delle preparazioni gastronomiche precotte ed a quelli per la conservazione in scatola o in altri recipienti previa sterilizzazione.

Il periodo di validità del prodotto fresco è di cinque giorni ad iniziare dalla data di confezionamento.

Art. 5.

Sono consentiti il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi appartenenti al genere « Chlamys » (canestrelli) e « Pecten » (cappe sante) sgusciati, purché provenienti da acque approvate ai sensi dell'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Lo sgusciamento di tali molluschi deve essere praticato esclusivamente sul prodotto vivo e vitale. Esso deve essere effettuato dopo le operazioni di cernita e lavaggio con l'osservanza delle più scrupolose norme igieniche, nei centri di raccolta o negli impianti di depurazione, all'uopo dotati di adeguati locali ed attrezzature.

Il prodotto sgusciato deve essere posto in vendita in confezioni sigillate, rispondenti ai requisiti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Fatta salva in ogni caso la salubrità del prodotto, i requisiti microbiologici, chimici e biologici devono corrispondere a quelli previsti per i molluschi eduli lamellibranchi, riferiti a grammi di polpa.

La temperatura di conservazione dei prodotti di cui al presente articolo non deve essere superiore a quella di +6°C.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7963)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Norme concernenti i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalità di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione del prodotto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Visti i decreti ministeriali del 27 aprile 1978 concernenti l'attuazione dei punti 1 e 2 del citato art. 12;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche di cui alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 32, con relativi decreti ministeriali 15 giugno 1971, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito in legge 7 giugno 1928, n. 1378, e successive norme regolamentari di cui al regio decreto 27 giugno 1929, n. 1427;

Sentita la commissione di cui al decreto ministeriale 7 marzo 1978;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Titolo I

DESTINAZIONE DEI MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI

Art. 1.

I molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alle specie depurabili di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 27 aprile 1978, provenienti da impianti di allevamento, coltivazione o deposito che siano attivati in acque approvate e condizionate ed autorizzati ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, devono essere destinati agli stabilimenti di depurazione.

Tali molluschi, dopo essere stati sottoposti nei suddetti stabilimenti al trattamento ed alle operazioni prescritte dall'art. 4, lettera *a*), della legge 2 maggio 1977, n. 192, possono essere destinati:

a) al consumo diretto;

b) agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

Art. 2.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da acque approvate di libera raccolta, sedi di banchi o giacimenti naturali, appartenenti alle specie depurabili, devono essere destinati, direttamente o tramite i centri di raccolta, agli stabilimenti di depurazione.

Tali molluschi, dopo essere stati sottoposti nei suddetti stabilimenti al trattamento ed alle operazioni prescritte dall'art. 4, lettera *a*) della legge 2 maggio 1977, n. 192, possono essere destinati:

a) al consumo diretto;

b) agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle acque di cui al primo comma del presente articolo, appartenenti alle specie non depurabili, devono essere destinati ai centri di raccolta o agli stabilimenti di depurazione.

Tali molluschi, dopo essere stati sottoposti nei suindicati centri e stabilimenti alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, possono essere destinati:

a) al consumo diretto;

b) agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

Art. 3.

I molluschi eduli provenienti da acque condizionate di libera raccolta, sedi di banchi o giacimenti naturali, devono essere destinati esclusivamente e direttamente:

a) agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti previa sterilizzazione;

b) agli stabilimenti per la surgelazione di molluschi eduli cotti e di preparazioni gastronomiche precotte.

Gli stabilimenti di cui al precedente comma e quelli per la produzione di molluschi surgelati al naturale, devono tenere regolarmente aggiornato un registro di carico e scarico dal quale risultino anche la provenienza e la data di arrivo del prodotto.

Art. 4.

Agli stabilimenti di cui al precedente art. 3 possono essere destinati anche i molluschi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

La preparazione e la lavorazione dei molluschi eduli lamellibranchi negli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, è soggetta all'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378, e relative norme regolamentari approvate con regio decreto 27 giugno 1929, numero 1427, in quanto applicabili.

La surgelazione di molluschi eduli lamellibranchi al naturale o cotti e di preparazioni gastronomiche precotte a base di molluschi è soggetta all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32, e relativi decreti ministeriali 15 giugno 1971, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Qualora sussistano condizioni locali e possibilità di controlli e vigilanza tali da escludere in ogni caso qualsiasi rischio di sconfinamento e di raccolta in acque precluse dei molluschi eduli di cui al precedente art. 3, le autorità sanitarie competenti, sentito il Ministero della sanità, possono consentire la destinazione di tali molluschi. se appartenenti alle specie depurabili, agli impianti di depurazione.

Tali molluschi, dopo essere stati sottoposti nei suddetti impianti al trattamento ed alle operazioni prescritte dall'art. 4, lettera *a*) della legge 2 maggio 1977, n. 192, possono essere destinati:

a) al consumo diretto;

b) agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

Titolo II

REQUISITI MICROBIOLOGICI, CHIMICI E BIOLOGICI DEI MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI

Art. 6.

I molluschi eduli di cui al secondo comma dell'articolo 1, al secondo e quarto comma dell'art. 2, al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto devono possedere i seguenti requisiti microbiologici:

Escherichia coli = non oltre 4/ml (corpo e liquido intervalvare);

Salmonelle = assenti in 25 ml (corpo e liquido intervalvare).

I molluschi eduli di cui al primo comma dei precedenti articoli 3 e 5 devono possedere i seguenti requisiti microbiologici:

Escherichia coli = non oltre 39/ml (corpo e liquido intervalvare).

Art. 7.

I molluschi eduli lamellibranchi indicati ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5 devono avere i seguenti requisiti chimici:

Mercurio = non oltre 0,7 p.p.m. nella polpa;

Piombo = non oltre 2 p.p.m. nella polpa.

Art. 8.

I molluschi eduli lamellibranchi indicati ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5 devono avere i seguenti requisiti biologici:

assenza sulle valve di fango e detriti vari;

assenza di odori e sapori non propri;

assenza di biotossine algali liposolubili e tolleranza di biotossine algali idrosolubili nelle concentrazioni di non più di 40 microgrammi/100 grammi di polpa (corpo del mollusco), da determinare secondo le metodiche di analisi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 aprile 1970.

I molluschi eduli di cui al secondo comma dell'art. 1, al secondo e quarto comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto, devono essere vivi e vitali, salvo in ogni caso il periodo massimo di validità del prodotto fresco fissato in cinque giorni.

Titolo III

MODALITA' DI PRELIEVO DEI MOLLUSCHI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DURANTE LE VARIE FASI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO.

Art. 9.

Ai fini degli accertamenti di cui al presente decreto deve intendersi:

Per partita o lotto di molluschi eduli lamellibranchi — o frazioni di essi — l'insieme di invertebrati:

1) provenienti da uno stesso impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito, ovvero appartenenti al carico di un natante che abbia effettuato la libera raccolta in una determinata zona acquea approvata o condizionata;

2) trattati in condizioni uniformi in un ciclo di lavorazione omogenea, concernente le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Per campione di molluschi eduli, un gruppo di 100-120 esemplari scelti a caso da un lotto predefinito — o frazione di esso — in modo tale che ciascun esemplare abbia le stesse possibilità di essere estratto.

Il campione dei molluschi eduli — prelevato dai lotti previsti nei precedenti punti 1) e 2) del presente articolo presso gli impianti di depurazione, i centri di raccolta, gli stabilimenti per la conservazione in iscatola o in altri recipienti previa sterilizzazione, gli stabilimenti per la surgelazione di molluschi al naturale o quelli per la surgelazione di molluschi eduli cotti o di preparazioni gastronomiche precotte — deve essere suddiviso in quattro aliquote, rispettivamente riservate:

1) al laboratorio di analisi di prima istanza;

2) all'Istituto superiore di sanità per l'eventuale analisi di revisione;

3) all'autorità giudiziaria per l'eventuale perizia;

4) al responsabile dell'impianto o dell'esercizio ovvero, a seconda delle fasi in cui si verifica il prelievo, del titolare o del detentore della merce.

Il campione viene congelato al più presto a —20°C.

Ferma restante la conservazione a —20°C delle aliquote per il controllo di appello e per l'autorità giudiziaria, l'esame può essere eseguito anche su molluschi eduli non congelati, mantenuti ad una temperatura compresa tra 0° e + 5°C, purché effettuato al più presto e comunque entro 36 ore dal prelievo.

Per le metodiche di analisi microbiologiche, chimiche e biologiche si rimanda al decreto ministeriale 27 aprile 1978.

Per il prelievo dei molluschi nelle successive fasi commerciali si seguono le stesse modalità di campionamento previste al primo comma del presente articolo, avendo cura di effettuare il prelevamento del campione dallo stesso lotto, o frazione di esso, identificabile in base alle indicazioni riportate in etichetta relative all'impianto di depurazione o al centro di raccolta alla specie di molluschi eduli ed alla data di confezionamento.

Il campione viene suddiviso in 5 aliquote rispettivamente riservate:

1) al titolare o detentore della merce;

2) al responsabile dell'impianto di depurazione o del centro di raccolta di provenienza;

3) al laboratorio di analisi di prima istanza;

4) all'Istituto superiore di sanità per l'eventuale analisi di revisione;

5) all'autorità giudiziaria per l'eventuale perizia.

Le aliquote di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) vanno conservate dal laboratorio di prima istanza a —20°C.

Dei prelevamenti di campioni effettuati per gli accertamenti di cui al presente decreto deve essere redatto regolare verbale.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7964)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1977 al 20 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8000)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1978.

Disposizioni nazionali per il pagamento, nella campagna di commercializzazione 1978-79, dell'aiuto comunitario per i semi di ricino raccolti e trasformati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del consiglio del 19 dicembre 1977 che, dalla campagna 1978-79 fino a quella 1983-84, prevede misure speciali a favore delle imprese di trasformazione che utilizzano semi di ricino raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1193/78 della commissione del 1° giugno 1978 che, ai fini dell'applicazione delle misure speciali, stabilisce disposizioni-quadro per la stipulazione dei contratti di vendita dei semi di ricino destinati alla trasformazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1853/78 del consiglio del 25 luglio 1978 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali suddette;

Visto il regolamento (CEE) n. 2290/78 della commissione del 28 settembre 1978 relativo alle modalità di applicazione delle richiamate misure speciali per i semi di ricino;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti di intervento nel mercato riguardanti l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali occorrenti per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1978-79, delle norme contenute nei predetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto alle misure speciali per i semi di ricino di cui al regolamento (CEE) n. 2874/77 del consiglio del 19 dicembre 1977 per dare completa attuazione alle misure contenute nello stesso regolamento e negli altri regolamenti comunitari citati in premessa, vanno osservate nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1978-79, le disposizioni esecutive stabilite con il presente decreto.

L'integrazione di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 del consiglio del 19 dicembre 1977 viene concessa, per i semi prodotti nella campagna 1978-79, su domanda di cui al successivo art. 3, lettera *b*).

Art. 2.

Al pagamento dell'integrazione di cui al precedente articolo provvede, con l'osservanza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari disciplinanti la materia, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 3.

Le imprese di trasformazione dei semi di ricino, aventi sede nel territorio della Repubblica, che osservino gli obblighi e soddisfino alle condizioni previsti nei regolamenti comunitari citati in premessa e che intendano beneficiare dell'aiuto per i semi di ricino prodotti nella Comunità ed acquistati per essere trasformati in Italia, devono presentare all'A.I.M.A.:

a) entro il termine del 31 ottobre 1978 fissato dall'art. 4 del regolamento (CEE) della commissione numero 2290/78 del 29 settembre 1978, un esemplare del contratto di acquisto avente data certa, concluso direttamente con il produttore agricolo entro il 15 luglio 1978 e avente i requisiti di cui al regolamento (CEE) n. 1193/78 della commissione del 1° giugno 1978;

b) al momento dell'entrata nell'impresa dei semi acquistati col contratto suddetto e comunque prima della loro trasformazione, la domanda di cui all'art. 6, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 1853/78 del consiglio del 25 luglio 1978, concernente la messa sotto controllo dei semi stessi.

La predetta domanda, ai sensi dell'art. 13 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2290/78 della commissione del 29 settembre 1978, vale come domanda di aiuto.

Art. 4.

Se i semi di ricino acquistati dall'impresa di trasformazione avente sede nel territorio della Repubblica provengono da Paesi membri della Comunità, alla domanda di messa sotto controllo deve essere allegato il documento rilasciato dall'organismo incaricato dallo Stato membro in cui i semi sono stati prodotti, previsto dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2290/78, denominato « Documento di conformità in materia di integrazione comunitaria per i semi di ricino », nonché il documento doganale di immissione al consumo.

Se i semi prodotti in Italia sono stati ceduti per la trasformazione in uno Stato membro, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., rilascia, a richiesta dell'impresa di trasformazione, il predetto documento di conformità, previsto dallo stesso art. 9 del suddetto regolamento.

Art. 5.

La fissazione delle rese per ettaro, da determinarsi per sondaggio, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2290/78, è effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La quantità di semi che può essere prodotta sulle superfici stabilite ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 2290/78 viene determinata dall'A.I.M.A. applicando alle suddette superfici le rese di cui al comma precedente.

Art. 6.

I controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2290/78 ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto alle imprese interessate, nonchè la determinazione dei quantitativi di semi ammissibili all'aiuto, da compiersi secondo le prescrizioni stabilite dallo stesso regolamento, vengono eseguiti dall'A.I.M.A.

Il prelievo dei campioni deve essere compiuto per singola partita di semi acquistata, al momento del loro ingresso nell'oleificio in cui vengono trasformati.

Per la formazione dei campioni prelevati da sottoporre all'analisi di laboratorio, nonché per la determinazione del tenore di umidità e impurità, saranno osservate le norme italiane per il controllo dei grassi e derivati approvate dalla commissione tecnica governativa per gli olii minerali, i grassi, i colori, le vernici e i detersivi.

Non si fa luogo, nella campagna 1978-79, per la facoltà di deroga prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2290/78, all'applicazione nel territorio della Repubblica della disposizione concernente il controllo contenuta nello stesso articolo.

Art. 7.

L'importo dell'integrazione espresso in U.C. è quello valido il giorno della presentazione della domanda di messa sotto controllo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 del presente decreto.

Art. 8.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, soggiace, per effetto delle false dichiarazioni, alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(7961)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 al 20 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata fino al 19 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8001)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978 e 7 ottobre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 al 19 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata fino al 19 dicembre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Letino	37.270.000

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Letino	23.800.000

Con decreto ministeriale 25 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Letino	66.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Castiglione dei Pepoli	65.100.000

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	
Roccavignale	5.260.000

Con decreti ministeriali 3 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Pisa:	
Vicopisano	46.980.000
Provincia di Savona:	
Roccavignale	6.250.000
Provincia di Verona:	
Bussolengo	165.300.000

Con decreti ministeriali 29 settembre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Firenze:	
Greve	86.160.000
Provincia di Ravenna:	
Bagnara di Romagna	7.260.000

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Santa Caterina dello Ionio	55.850.000

Con decreti ministeriali 3 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Macerata:	
Caldarola	22.970.000
Provincia di Oristano:	
Sennariolo	7.570.000
Provincia di Pisa:	
Vicopisano	55.240.000
Provincia di Savona:	
Roccavignale	4.360.000
Provincia di Verona:	
Bussolengo	119.000.000

(Da 2331/M a 2346/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5239 mod. 25-A. — Data: 23 dicembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: De Santis Aldo Antonio, nato a Roma il 1° aprile 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 2.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 756 mod. 25-A. — Data: 26 febbraio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Savini Alberto, nato a Roma il 5 settembre 1948. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 6 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	821,05	821,05	820,95	821,05	821 —	821,05	820,95	821,05	821,05	821 —
Dollaro canadese	698,35	698,35	697 —	698,35	697,11	698,35	698 —	698,35	698,35	698,35
Franco svizzero	515,93	515,93	515,45	515,93	515,21	515,93	515,75	515,93	515,93	515,90
Corona danese	155,47	155,47	155,25	155,47	155,35	155,47	155,39	155,47	155,47	155,45
Corona norvegese	162,56	162,56	162,50	162,56	162,52	162,56	162,57	162,56	162,56	162,55
Corona svedese	187,70	187,70	187,85	187,70	187,63	187,70	187,69	187,70	187,70	187,70
Fiorino olandese	396,98	396,98	396,75	396,98	396,80	396,98	396,60	396,98	396,98	396,95
Franco belga	27,393	27,393	27,35	27,393	27,35	27,39	27,359	27,393	27,393	27,39
Franco francese	190,82	190,82	190,50	190,82	190,75	190,32	190,60	190,82	190,82	190,80
Lira sterlina	1625,70	1625,70	1625,25	1625,70	1625,60	1625,70	1625,50	1625,70	1625,70	1625,70
Marco germanico	431,21	431,21	431,10	431,21	431,35	431,24	431,09	431,21	431,21	431,20
Scellino austriaco	59,51	59,51	59,40	59,51	59,40	59,51	59,415	59,51	59,51	59,50
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,10	18,20	18,16	18,20	18,10	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,514	11,514	11,52	11,514	11,52	11,51	11,523	11,514	11,514	11,51
Yen giapponese	4,367	4,367	4,37	4,367	4,36	4,36	4,364	4,367	4,367	4,36

Media dei titoli del 6 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Ricostruzione)	98,900
» 5 % (Città di Trieste)	99,225
» 5 % (Beni esteri)	98,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,550
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,400
» » » » 1-10-1979	101,300
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,875
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,200
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,175
» » » 10 % 1- 1-1981	95,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	821 —
Dollaro canadese	698,175
Franco svizzero	515,84
Corona danese	155,43
Corona norvegese	162,565
Corona svedese	187,695
Fiorino olandese	396,79
Franco belga	27,377
Franco francese	190,74
Lira sterlina	1625,60
Marco germanico	431,165
Scellino austriaco	59,462
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,518
Yen giapponese	4,365

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 9 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	820,05	820,05	820,10	820,05	820 —	820,10	819,95	820,05	820,05	820,05
Dollaro canadese .	695,90	695,90	696 —	695,90	695,85	698,25	697 —	695,90	695,90	695,90
Franco svizzero	516,76	516,76	517 —	516,76	517,35	515,90	516,82	516,76	516,76	516,75
Corona danese	155,72	155,72	155,75	155,72	155,70	155,40	155,72	155,72	155,72	155,70
Corona norvegese .	162,79	162,79	162,80	162,79	162,77	162,50	162,80	162,79	162,79	162,75
Corona svedese .	187,78	187,78	187,85	187,78	187,78	187,50	187,78	187,78	187,78	187,75
Fiorino olandese	398,11	398,11	398 —	398,11	398,05	396,90	398,13	398,11	398,11	398,10
Franco belga . . .	27,36	27,36	27,40	27,36	27,40	27,35	27,396	27,36	27,36	27,37
Franco francese .	191,14	191,14	191 —	191,14	191,15	190,81	191,175	191,14	191,14	191,14
Lira sterlina .	1624,80	1624,80	1625,10	1624,80	1624,66	1625,60	1625,20	1624,80	1624,80	1624,80
Marco germanico .	431,06	431,06	431 —	431,06	431,08	431,25	431,05	431,06	431,06	431,05
Scellino austriaco .	59,39	59,39	59,38	59,39	59,45	59,50	59,442	59,39	59,39	59,39
Escudo portoghese .	18,20	18,20	18,10	18,20	18,22	18,25	18,10	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola .	11,526	11,526	11,54	11,526	11,53	11,50	11,529	11,526	11,526	11,52
Yen giapponese . .	4,358	4,358	4,37	4,358	4,35	4,35	4,359	4,358	4,358	4,35

Media dei titoli del 9 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Ricostruzione)	98,900
» 5 % (Città di Trieste)	99,225
» 5 % (Beni esteri)	98,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	79,550
» 6 % » » 1971-86	77,950
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	84,225
» 9 % » » 1976-91	84,375
» 10 % » » 1977-92	88,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,325
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100.550
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,900
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,175
» » » 10 % 1- 1-1981	95,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,500
» » » 12 % 1- 4-1982	98,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820 —
Dollaro canadese	695,95
Franco svizzero	516,79
Corona danese	155,72
Corona norvegese	162,795
Corona svedese	187,78
Fiorino olandese	398,12
Franco belga	27,383
Franco francese	191,157
Lira sterlina	1625 —
Marco germanico	431,055
Scellino austriaco	59,416
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,527
Yen giapponese	4,358

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971, con il quale è stata approvata la tabella dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti occorrenti per il concorso riservato agli impiegati della carriera esecutiva, previsto dall'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno la prova scritta e quella pratica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. La data delle prove scritta e pratica, nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove di esame, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e saranno portate a conoscenza degli aspiranti anche per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio medesimo. Agli stessi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta e in quella pratica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale, con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di merito è determinata dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32, Roma, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32, Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali e sottufficiali in servizio permanente o graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanti i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 10

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati, per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1978
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno : . . . . residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età alla data della scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .
oppure: non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale) . . . . telef. . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notatio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nella carriera esecutiva, qualifica di coadiutore in prova, del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonchè l'idoneità all'uso delle macchine di ufficio.

Gli esami si effettuano sul seguente programma:

PROVA SCRITTA

(durata massima 5 ore)

Componimento in lingua italiana su un tema di cultura generale.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

La prova pratica di dattilografia comprende:

Scrittura dattilografica di un brano scelto dalla commissione esaminatrice, alla velocità di centottanta battute al minuto per la durata di dieci minuti.

I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo. Una copia del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, ne l'uso della gomma: le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Per l'espletamento della prova sono utilizzati brani prescelti di volta in volta dalla commissione prima dell'inizio delle operazioni di esame.

I brani devono essere, di volta in volta, diversi e della stessa lunghezza.

COLLOQUIO

A) Aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

B) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi amministrativi.

C) Nozioni elementari di statistica.

D) Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

E) Nozioni generali sulle attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Visto, *il Ministro del bilancio*
e della programmazione economica
MORLINO

(7745)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Lecce

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Lecce;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Lecce, nell'ordine appresso indicato:

1. Pulli Italo	punti	93,656	su 132
2. Piizzi Tommaso	»	91,932	»
3. De Negri Errico	»	90,568	»
4. Martino Arcadio	punti	88,239	su 132
5. Mignone Pasquale	»	87,347	»
6. Vitale Giovanni	»	85,319	»
7. Sirri Sergio	»	84,950	»
8. Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
9. Giglio Francesco	»	80,575	»
10. Laurenza Giovanni	»	80,336	»
11. Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
12. Lauletta Angelo	»	77,454	»
13. Tarella Domenico	»	77,313	»
14. Ventriglia Giovanni	»	77,004	»
15. Battista Vitantonio	»	76,032	»
16. Conte Antonio	»	75,835	»
17. Mazzella Claudio	»	75,313	»
18. Mele Marcello	»	73,870	»
19. Armocida Elio	»	73,556	»
20. Carusi Agostino	»	73,109	»
21. Circosta Lorenzo	»	72,676	»
22. Amorese Arturo	»	72,482	»
23. Labriola Antonio	»	72,350	»
24. Mazzini Libero	»	72,189	»
25. Ricotta Giovanni	»	71,825	»
26. Di Gilio Vito	»	71,603	»
27. Mangione Francesco	»	71,595	»
28. Sorbo Giuseppe	»	71,476	»
29. Mangiapane Antonino	»	71,087	»
30. Sanna Francesco	»	71,077	»
31. Alfano Antonio	»	70,947	»
32. Recchia Ezio	»	70,927	»
33 Rotella Mario	»	70,866	»
34. Visone Aniello	»	70,845	»
35. Cresta Primo	»	70,738	»
36. Pompeo Luigi	»	70,650	»
37. Buccheri Ugo	»	70,550	»
38. Ferraro Calogero	»	68,463	»
39. Bova Antonino	»	68,400	»
40. Passaretti Umberto	»	68,360	»
41. Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
42. Colavolpe Antonio	»	67,837	»
43. Mita Antonio	»	67,791	»
44. Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
45. Falciglia Antonino	»	67,652	»
46. Bellotoma Giovanni	»	66,899	»
47. Zagordo Cosimo	»	66,778	»
48. Bartalena Piero	»	66,639	»
49. Guido Pasquale	»	66,598	»
50. Pesente Elio	»	66,576	»
51. Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
52 Rapetti Andrea	»	66,502	»
53. Uccella Flavio	»	66,044	»
54. Gabusi Giovambattista	»	65,198	»
55. Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
56. Casamento Teodoro	»	64,488	»
57. Salari Giuseppe	»	64,436	»
58. Lo Martire Stelio	»	63,997	»
59. Faillace Peppino	»	63,926	»
60. Lanzillotta Attilio	»	63,662	»
61. Russo Alesi Domenico	»	63,250	»
62. Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
63. Guariento Leone	»	60,750	»
64. Magoni Beniamino	»	60,599	»
65. Nitti Gabriele	»	59,905	»
66. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
67. Callipo Gaetano	»	59,613	»
68. Ipprio Ilario	»	59,480	»
69. Dicristofaro Giamberardino	»	59,016	»
70. Tinti Geltrudino	»	58,766	»
71. Abatecola Giovanni	»	57,545	»
72. Caccavale Antonio	»	57,269	»
73. Peralta Antonino	»	57,166	»
74. Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
75. Famiglietti Mario	»	56,366	»
76. Bruno Carmelo	»	55,500	»
77. Spiezia Giovanni	»	54,866	»
78. Costardi Felice	»	53,516	»
79. Goria Marziale	»	52,972	»
80. Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7787)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, presso il comune di Tradate ed Uniti.

Si informa che con decreto 28 giugno 1978, n. 5/SAN/VET/VA, prot. n. 1878, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, presso il comune di Tradate ed Uniti vacante in provincia di Varese. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 29 dicembre 1978 presso l'ufficio veterinario provinciale, via Daverio n. 10, Varese, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(7853)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 137/SAN.PV, in data 30 agosto 1977, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1975, indetto con decreto n. 17/SAN.PV del 25 maggio 1976;

Atteso che il dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova, nominato componente della commissione esaminatrice di cui trattasi, ha fatto conoscere di non poter essere disponibile entro breve termine per la sua partecipazione ai lavori della commissione stessa, a causa di inderogabili impegni connessi alle sue funzioni di responsabile dell'ufficio del medico provinciale di Mantova;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia n. 4408, in data 13 marzo 1978, con cui «nel caso di accertata indisponibilità del dott. Manfredo Manfredi a partecipare ai lavori della commissione esaminatrice in oggetto», si designa, quale componente della commissione medesima, il prof. Attilio Nascimbene, ufficiale sanitario di Pavia;

Ravvisata l'urgenza di dar corso al sollecito inizio delle operazioni concorsuali;

Ritenuto quindi di dover procedere alla formale sostituzione del predetto funzionario medico regionale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto l'art. 2, punto 16, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355, concernente la delega di firma;

Decreta:

Il prof. Attilio Nascimbene, ufficiale sanitario di Pavia, è nominato componente della commissione esaminatrice di cui in premessa, in sostituzione del dott. Manfredo Manfredi, responsabile dell'ufficio del medico provinciale di Mantova.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, all'albo pretorio della prefettura di Pavia ed a quello dei comuni interessati.

Pavia, addì 30 maggio 1978

p. *Il presidente*: RUBERTO

(7854)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2649 in data 28 settembre 1977, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1976;

Considerato che il predetto bando è stato pubblicato nei modi di legge;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Trapani, dell'ordine dei medici e delle amministrazioni comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con la modifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Trapani al 30 novembre 1976 è costituita come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, primo dirigente amministrativo del ruolo del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Amico dott. Diego, vice prefetto ispettore aggiunto;
Dardanoni prof. Luigi, direttore della seconda cattedra di igiene dell'Università di Palermo;
Strano prof. Antonio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;
Randazzo dott. Pietro, primo dirigente medico;
Monreale dott. Nicolò, ufficiale sanitario di ruolo.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore di divisione aggiunto del ruolo amministrativo del Ministero della sanità.

Gli esami avranno luogo a Palermo e avranno inizio almeno un mese dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e in quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale regg.: La ROCCA

(7913)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. ZONCHELLO» DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di primario tisiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario fisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(3529/S)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(3526/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Imperia.

(3527/S)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(3528/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario direttore del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Domodossola (Novara).

(3522/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;
tre posti di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3524/S)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(3525/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di assistente *di ostetricia e ginecologia*

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(3516/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO « M. ASCOLI » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3518/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(3519/S)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(3541/S)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(3520/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(3521/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(3523/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(3542/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1978, n. 50.
Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione sarda si pone l'obiettivo di incrementare l'occupazione giovanile e di renderla stabile.

A tal fine le provvidenze previste dalla presente legge verranno concesse ai giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, associati in cooperative che comprendano giovani tra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al 40 per cento del totale dei soci ed ai giovani comunque associati purchè in numero non inferiore a tre e non superiore a otto.

Le provvidenze di cui alla presente legge verranno concesse con priorità ai giovani associati in cooperative.

Le cooperative aventi i requisiti previsti al precedente secondo comma sono successivamente indicate nella presente legge come cooperative giovanili.

Art. 2.

Alla concessione ed alla erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge provvedono, avvalendosi delle assegnazioni disposte in loro favore dall'amministrazione regionale, i presidenti degli organismi comprensoriali o delle comunità montane, su conforme delibera, della giunta esecutiva.

Per l'istruttoria delle domande, per tutti gli atti preliminari e per le verifiche ed i controlli successivi, gli organismi comprensoriali o le comunità montane si avvalgono, di norma, degli uffici periferici dell'amministrazione regionale, delle camere di commercio, nonchè degli enti regionali competenti per settore.

Gli organismi comprensoriali e le comunità montane, qualora le somme ad essi assegnate non siano sufficienti a garantire la concessione di tutte le provvidenze indicate nella presente legge, possono escluderne uno o più tipi tra quelli gravanti, ai sensi del successivo art. 22, su uno stesso titolo di spesa.

Le decisioni di cui al comma precedente, nonchè quelle relative alla concessione delle diverse provvidenze ai singoli richiedenti, dovranno essere adottate in modo da assicurare la priorità alle iniziative che presentano maggiori prospettive di occupazione stabile e che realizzino il maggior numero di occupati in relazione alle somme concesse.

Sulle domande tendenti all'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge gli organismi comprensoriali o le comunità montane si pronunzieranno entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse. Trascorso tale termine, le relative pratiche sono trasmesse all'assessorato competente che deve provvedere entro trenta giorni.

Art. 3.

La ripartizione tra gli organismi comprensoriali e le comunità montane delle somme attribuite nei singoli titoli di spesa della contabilità speciale di cui al successivo art. 22 è deliberata dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare per la programmazione economica, su proposta dello assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio sentito il comitato per la programmazione.

La ripartizione dovrà tenere conto del rapporto tra il numero degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e quello della popolazione residente secondo i più recenti dati ISTAT Le somme non impegnate a chiusura di ogni esercizio sono attribuite agli organismi comprensoriali ed alle comunità montane che abbiano richieste eccedenti le proprie disponibilità secondo il criterio di cui al comma precedente.

Art. 4.

I presidenti degli organismi comprensoriali e delle comunità montane effettuano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge mediante ordinativi di pagamento emessi su conti correnti intestati alla Regione ed aperti presso le sedi, le filiali, le agenzie e gli uffici locali di corrispondenza degli istituti di credito, incaricati del servizio di tesoreria della Regione, più vicini al comune in cui ha sede l'organismo comprensoriale o la comunità montana.

Non potranno essere disposti pagamenti per importi superiori alle disponibilità dei conti.

Titolo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Capo I

Interventi a favore della cooperazione giovanile

Art. 5.

Alle cooperative giovanili che abbiano svolto servizi socialmente utili ai sensi del titolo IV della legge 1° giugno 1977, n. 285, e che, al termine dell'incarico loro affidato, dimostrino di poter prosoguire in regime di mercato e con carattere di stabilità nella loro attività, può essere concesso, per due anni, un contributo, per ogni socio proveniente dalle suddette liste speciali, che sia pari per il primo anno al 60 per cento e per il secondo anno al 30 per cento del compenso dallo stesso ricevuto durante il periodo di svolgimento del servizio socialmente utile.

Il contributo è concesso con le procedure di cui all'articolo 2, previo parere favorevole dell'ente responsabile del servizio socialmente utile svolto dalla cooperativa, sulla base di una relazione tecnico-economica predisposta dai richiedenti e che evidenzi gli obiettivi della cooperativa, la sua organizzazione, le possibilità di inserimento nel mercato con carattere di stabilità, nonchè la stima delle spese previste ed il numero dei soci, che deve essere non eccedente rispetto alle reali esigenze richieste dall'attività svolta.

L'erogazione è disposta trimestralmente ed è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa.

Tale contributo è incompatibile con tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 6.

Alle cooperative giovanili che producono beni o servizi indipendentemente dal settore in cui operano, può essere concesso, per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, un contributo in conto capitale sino al 60 per cento della spesa ammessa, ma comunque non superiore ai 50.000.000 di lire.

L'erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e, per la parte residua, in base a stati d'avanzamento per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale del piano.

Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi, posto a carico delle leggi applicate dalla Regione.

Alle cooperative giovanili di cui al primo comma del presente articolo ed a quelle di produzione e lavoro può essere concesso, inoltre, un contributo di importo tale da assicurare a ciascun giovane socio, che esplichi effettiva attività lavorativa, una somma pari a L. 100.000 mensili per non più di due anni. Qualora a beneficiare di detta provvidenza sia una cooperativa giovanile agricola che fruisca del contributo previsto dall'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, esso è ridotto di una somma pari a quanto percepito a tale titolo.

L'erogazione è disposta anticipatamente ogni tre mesi.

La concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta sulla base di una relazione che illustri le condizioni tecnico-economico-produttive della cooperativa, il progetto da realizzare e le possibilità di sviluppo anche in rapporto alle condizioni di mercato ed al numero e alle attitudini dei soci.

I contributi di cui ai commi precedenti sono incompatibili con tutti gli altri previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali.

Capo II

Interventi per il settore agricolo e per l'acquacoltura

Art. 7.

Le provvidenze di cui al presente capo sono concesse alle cooperative che operano nel settore agricolo, successivamente indicate come cooperative giovanili agricole, e che provvedono alla conduzione aziendale o alla raccolta e trasformazione dei prodotti o alla gestione di servizi tecnici nonchè alle cooperative che, ai sensi del successivo art. 17, operano in acquacoltura, purchè dette cooperative siano costituite nel rispetto dei requisiti indicati al secondo comma del precedente art. 1.

Le stesse provvidenze sono concesse anche ai giovani comunque associati, purchè in numero non inferiore a tre, e non superiore a otto, che operino nel settore agricolo o della acquacoltura.

Art. 8.

Allo scopo di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze contributive o creditizie regionali statali o comunitarie, dovrà essere data la priorità nell'ordine:

a) alle cooperative di cui al titolo III della legge 1° giugno 1977, n. 285, ed a quelle di cui al precedente art. 7 della presente legge;

b) ai coltivatori singoli o associati, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 9.

Le cooperative giovanili agricole che intraprendano una attività economicamente valida, in grado di dar vita ad una occupazione stabile da valutare sulla base del piano aziendale, possono ottenere un contributo per ciascun giovane socio.

Il contributo è concesso per tutto il periodo in cui il lavoro svolto, tenuto conto del tipo di coltura impianto od attività, risulti oggettivamente improduttivo o scarsamente remunerativo e comunque per non più di 3 anni. Il contributo sarà pari a L. 150.000 mensili per ciascun giovane socio per i primi 2 anni ed a L. 100.000 mensili per ciascun giovane socio per il terzo anno.

Il contributo viene diminuito dell'importo eventualmente assegnato ai sensi dell'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Detto contributo è incompatibile con le provvidenze di cui al successivo art. 10, ultimo comma, ed è, invece, compatibile con le provvidenze di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 382, o altre eventuali provvidenze di origine comunitaria o nazionale.

La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica che contenga l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati, della stima delle spese da sostenere e del numero dei soci che dovrà essere non eccedente rispetto alle esigenze richieste per la realizzazione del piano.

Dell'utilizzazione dei contributi ottenuti ai sensi del presente articolo deve essere data dimostrazione a consuntivo annuale, mediante presentazione di copia della contabilità aziendale accompagnata da una relazione esplicativa.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai giovani comunque associati, purchè in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8, nella misura del 75 per cento e vengono erogate con le stesse modalità.

Art. 10.

Alle cooperative giovanili agricole che attuano piani di trasformazione aziendale può essere concesso un contributo in conto capitale sino al 60 per cento della spesa ammessa non cumulabile con contributi previsti da altre leggi e non superiore a 100.000.000 di lire.

Qualora le cooperative di cui al comma precedente usufruiscano di contributi in conto capitale previsti da altre leggi può essere concesso a carico della presente legge un contributo integrativo pari al 10 per cento della spesa ammissibile comunque non superiore a 20.000.000 di lire.

La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica contenente tutti gli elementi indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

L'erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e per la parte residua in base a stati di avanzamento, per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale del piano.

Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi, posto a carico delle leggi applicate dalla Regione.

Alle cooperative giovanili che non ottengano il contributo ed il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, può essere erogato, per due anni, un contributo pari a L. 100.000 per ogni ettaro coltivato.

Art. 11.

Ai giovani comunque associati, purchè in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, che attuino piani di trasformazione aziendale può essere concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammessa, non cumulabile con contributi previsti da altre leggi e non superiore a L. 8.000.000 per associato.

La concessione è disposta sulla base di una relazione tecnico-economica contenente tutti gli elementi indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

L'erogazione avviene anticipatamente per il 20 per cento della spesa ammessa e per la parte residua in base a stati di avanzamento, per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale del piano.

Le medesime iniziative possono godere, per la parte non coperta da contributo in conto capitale, di un mutuo con concorso nel pagamento degli interessi posto a carico delle leggi applicate dalla Regione.

Ai giovani comunque associati che non ottengano il contributo ed il mutuo di cui ai commi precedenti e che provvedano alla razionale coltivazione dei terreni, può essere erogato, per due anni, un contributo pari a L. 100.000 per ogni ettaro coltivato.

Art. 12.

Alle cooperative giovanili agricole che lo richiedano può essere concesso, per non più di 3 anni, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, per effetto dell'assunzione di un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria, un contributo non superiore a L. 250.000 mensili o, per il periodo in cui la cooperativa eventualmente usufruisca del contributo di cui all'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, non superiore a L. 150.000 mensili.

Detto contributo è erogato trimestralmente sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute: all'atto della concessione del medesimo è erogata una anticipazione di un importo pari a quanto spettante per un trimestre.

Qualora le cooperative agricole giovanili si avvalgano di uno o più soci, aventi le competenze specifiche di cui al primo comma, che forniscano la loro costante assistenza tecnica, possono ottenere, per non più di tre anni, un contributo, aggiuntivo rispetto a quelli previsti all'art. 9 della presente legge, pari a L. 100.000 mensili che verrà erogato ogni trimestre posticipatamente.

Alle cooperative giovanili agricole, l'ente di sviluppo e gli enti regionali e gli enti presso i quali operano centri di assistenza tecnica agricola finanziati dalla Regione devono prestare assistenza tecnica, economica ed amministrativa.

Art. 13.

Le cooperative giovanili agricole che abbiano ottenuto in concessione od in affitto terreni da coltivare possono beneficiare di un contributo pari ai canoni di concessione o di affitto, determinati sulla base delle leggi vigenti.

Il contributo è concesso per tre anni ed è condizionato all'accertamento dell'adeguatezza dei terreni disponibili rispettivamente alle possibilità di lavorazione da parte della cooperativa.

L'erogazione avviene ogni anno alla scadenza contrattuale di pagamento previa dimostrazione della effettiva utilizzazione del fondo.

I contributi di cui al presente articolo vengono concessi anche ai giovani associati purchè in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, che abbiano ottenuto in concessione o in affitto terreni da coltivare. Il contributo verrà erogato con le stesse modalità.

Art. 14.

Le cooperative giovanili agricole possono chiedere la acquisizione al monte dei pascoli dei terreni necessari per la costituzione di aziende pastorali efficienti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

Art. 15.

Le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite dalla garanzia fidejussoria della Regione, quando siano concluse con le cooperative giovanili agricole e con i giovani comunque associati, purchè in numero non inferiore a tre e non superiore a otto.

A tal fine è costituito, presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario, il «Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili agricole».

L'assessore dell'agricoltura è autorizzato a stipulare col predetto istituto apposita convenzione per regolare le modalità di gestione del fondo.

L'istituto gestore deve redigere e presentare annualmente il bilancio consuntivo corredato da una analitica relazione.

Art. 16.

I fondi statali che affluiscono al titolo di spesa n. 4 della contabilità speciale di cui al successivo art. 22 sono utilizzati prioritariamente per l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le somme eventualmente disponibili sul predetto titolo di spesa n. 4 dopo la concessione dei contributi di cui al comma precedente verranno utilizzate per la concessione delle provvidenze previste nella presente legge.

In tal caso, tuttavia, possono beneficiarne le sole cooperative aventi i requisiti stabiliti dal titolo III della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 17.

I contributi previsti dai precedenti articoli 9, 10, comma primo, e 12, commi primo e terzo, a favore delle cooperative agricole, possono essere concessi anche alle cooperative operanti nell'acquacoltura e costituite ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.

La concessione avviene con le stesse modalità e per i medesimi importi indicati nei suddetti articoli. I contributi di cui all'art. 12, tuttavia, sono concessi qualora il tecnico assunto o il socio siano muniti di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore in discipline strumentali rispetto all'attività della cooperativa.

Sono da considerarsi cooperative operanti nel settore della acquacoltura quelle che abbiano come finalità statutaria e come oggetto effettivo della propria attività l'allevamento artificiale di specie animali acquatiche di valore alimentare e commerciale.

Le provvidenze previste in questa legge a favore delle cooperative che operano nel settore dell'acquacoltura sono cumulabili con quelle previste nelle altre leggi regionali e statali relative al settore della pesca.

Le provvidenze di cui al presente articolo, con esclusione di quelle previste dall'art. 12, sono estese anche ai giovani comunque associati, purchè in numero non inferiore a tre e non superiore a otto.

Le provvidenze sono erogate con le stesse modalità.

Capo III

Interventi a favore dell'artigianato e del turismo

Art. 18.

Le imprese artigiane che effettuano nuovi investimenti in conto capitale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e procedono all'assunzione, per non meno di 24 mesi, di giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, possono beneficiare per ogni giovane occupato, di un contributo pari al 20 per cento dell'investimento effettuato.

Detto contributo non può essere tuttavia superiore a lire 2.000.000 per nuova unità lavorativa occupata ed è aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di artigianato.

A tal fine le imprese richiedenti dovranno presentare una relazione che illustri le caratteristiche, l'importo e la data dell'investimento effettuato e le nuove unità giovanili occupate; dovranno, inoltre, dimostrare di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti all'assunzione dei giovani provenienti dalle liste speciali, a licenziamento di personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

All'atto della concessione viene erogato a titolo di anticipazione il 50 per cento del contributo assegnato mentre la parte residua è erogata in seguito all'accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività per il periodo minimo prescritto.

In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dei 24 mesi l'impresa artigiana è tenuta a restituire il contributo percepito per l'unità licenziata, salvo che la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

Art. 19.

Le imprese artigiane costituite da tre o più giovani associati provenienti tutti dalle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, fruiscono della medesima priorità e delle stesse agevolazioni e provvidenze stabilite dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, a favore delle cooperative, ad eccezione del massimale dell'investimento ammesso a contributo che resta quello stabilito per le imprese non cooperative.

In tal caso, tuttavia, i contributi in conto capitale concessi alle imprese di cui al comma precedente sono posti a carico dei fondi di cui alla presente legge. Le altre provvidenze fanno carico, invece, ai fondi di cui alla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Per la concessione delle suddette provvidenze si applicano le norme stabilite nella legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, ma ai fini della concessione del contributo in conto capitale che grava sulla presente legge, si applica la procedura prevista nel precedente art. 2.

Art. 20.

Alle cooperative giovanili che promuovono iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello del turismo di massa, giovanile e sociale, e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero, nonchè l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche possono essere concessi inoltre, contributi in conto capitale fino all'80 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.

A tal fine, le cooperative dovranno presentare, all'organismo comprensoriale o comunità montana competente per territorio, una relazione che illustri analiticamente l'iniziativa che si intende realizzare, le caratteristiche, gli obiettivi e l'importo dell'investimento nonchè le attitudini, le precedenti esperienze dei soci e il loro numero.

L'importo del contributo per ogni singola iniziativa non può essere, in nessun caso, superiore a L. 80.000.000. La sua erogazione, avviene per il 20 per cento della spesa ammessa, all'atto dell'approvazione della relazione e dell'eventuale progetto, e per la parte residua in base a stati di avanzamento per importi di lavori effettuati e documentati che siano ciascuno in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo globale.

Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con le altre provvidenze statali e regionali, ma in tal caso la somma dei contributi a diverso titolo percepiti per ogni iniziativa non può essere superiore al 90 per cento delle spese effettuate.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse con assoluta priorità alle cooperative giovanili e possono essere date anche ai giovani comunque associati, purchè in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8, nella misura massima, quanto al contributo, del 70 per cento della spesa ammessa e per importo non superiore a L. 8.000.000 per associato. Alle cooperative e alle forme associative di cui al presente articolo può essere concesso a valere sulle leggi vigenti un mutuo tale da garantire il raggiungimento della misura del 100 per cento della spesa ammessa.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è istituito il capitolo 03025 con la seguente denominazione: «Fondo regionale per l'attuazione degli interventi volti ad incentivare l'occupazione giovanile» (titolo II - sezione 06 - categoria 12).

A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 03017 dello stesso stato di previsione la somma di L. 7.500.000.000 mediante l'utilizzazione della riserva di pari importo previsto alla lettera *A*) dell'elenco n. 4 - Spese in conto capitale - allegato allo stesso bilancio.

Le spese a carico della Regione, per l'attuazione della presente legge, previste in L. 7.500.000.000 annue fanno carico al predetto cap. 03025 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni 1979-80-81.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e successivi sono istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 21199-*bis* - Quota parte assegnata alla Regione dagli stanziamenti autorizzati per iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani (articoli 18 e 29, legge 1° giugno 1977, n. 285) *per memoria.*

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03034 (titolo II - sezione 06 - categoria 12) - Somma assegnata dallo Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, numero 285, da versarsi al fondo regionale per l'attuazione degli interventi volti ad incentivare l'occupazione giovanile *per memoria.*

Ai predetti capitoli *21199-bis* e 03034 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi saranno iscritte le somme assegnate dallo Stato alla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo III della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le stesse somme affluiranno alla contabilità speciale di cui al successivo art. 22 e saranno attribuite al titolo di spesa numero 4.

Art. 22.

Per l'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire apposita contabilità speciale denominata «Fondo regionale per l'attuazione di interventi volti ad incentivare l'occupazione giovanile», alla quale dovranno confluire gli stanziamenti di cui all'art. 21.

Il fondo di cui al comma precedente è ripartito nei seguenti titoli:

Titolo di spesa n. 1

Interventi a favore della cooperazione giovanile.

Titolo di spesa n. 2

Interventi a favore delle cooperative agricole e di quelle operanti in agricoltura.

Titolo di spesa n. 3

Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole a prevalente partecipazione giovanile.

Titolo di spesa n. 4

Interventi a favore delle cooperative agricole con preminenza di quelli disposti dagli articoli 20 e 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Titolo di spesa n. 5

Interventi a favore delle cooperative artigiane.

Titolo di spesa n. 6

Interventi a favore delle cooperative operanti nel settore turistico-ricettivo.

La ripartizione delle somme previste nel cap. 03025 di cui al precedente art. 21 verrà stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dei competenti assessori, su conforme deliberazione della giunta stessa, previo il parere delle commissioni consiliari bilancio e programmazione.

Art. 23.

I versamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 4 sono disposti con decreti, rispettivamente dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale a valere sul titolo n. 1, dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale a valere sui titoli di spesa numeri 2 e 4, e dell'assessore del turismo, artigianato e commercio a valere sui titoli di spesa numeri 5 e 6.

I versamenti relativi agli interventi previsti dal precedente art. 17 sono disposti sul citato titolo di spesa n. 2 con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente.

Al riscontro amministrativo e contabile dei rendiconti presentati semestralmente dagli organismi comprensoriali e dalle comunità montane, provvedono gli assessorati competenti e la ragioneria regionale.

Gli interessi attivi maturati sulle disponibilità del fondo o dei predetti conti correnti sono annualmente fatti affluire al bilancio della Regione.

I rapporti con il tesoriere, cui sono affidati i servizi di cassa della predetta contabilità, saranno regolati da apposita convenzione stipulata secondo la normativa vigente.

Sul titolo di spesa n. 1 gravano le provvidenze di cui agli articoli 5 e 6, sul titolo n. 2 quelle di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 17, sul titolo n. 3 quelle di cui all'art. 15, sul titolo n. 4 quella di cui all'art. 16, sul titolo n. 5 quelle di cui agli articoli 18 e 19 e sul titolo n. 6 quella di cui all'art. 20.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 agosto 1978

SODDU

(7612)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **34.**

Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare la necessaria continuità allo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, la regione Basilicata, ad integrazione delle residue provvidenze previste dalle leggi dello Stato, istituisce un fondo quale concorso negli interessi sui mutui trentennali accordati dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 2.

Le domande, intese a ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere indirizzate agli uffici del dipartimento agricoltura e foreste competenti per territorio.

Apposito regolamento disciplinerà le modalità d'istruttoria e le direttive di attuazione, finalizzate alla ripartizione territoriale e sociale delle disponibilità finanziarie deliberate dalla giunta regionale.

Art. 3.

Il concorso regionale negli interessi sarà pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento fissato con decreto ministeriale per i mutui agrari di miglioramento ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello agevolato per i mutuatari, stabilito ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Il concorso sarà accordato con riferimento alla durata del mutuo di 30 anni, qualunque sia l'effettiva durata dell'opera zione che, tuttavia, non può essere inferiore a 10 anni.

Alla liquidazione del concorso agli istituti di credito si provvede con delibera della giunta regionale, sulla base degli elenchi bimestrali presentati in conformità dell'art. 53 del regolamento di applicazione della legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si richiamano le disposizioni di cui alle leggi statali 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 5.

Per la concessione del concorso negli interessi di cui all'art. 1 della presente legge è fissato il limite di impegno trentennale di lire 500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1978.

Alla copertura dell'onere finanziario previsto dalla presente legge si provvede come segue:

per l'esercizio 1978 con storno della somma di L 500.000.000 dal cap. 3300;

per gli esercizi dal 1979 al 1982 con le disponibilità esistenti nel bilancio pluriennale 1978-82 alla voce « Assistenza tecnica » del settore agricoltura;

per gli esercizi dal 1983 al 2007 con gli stanziamenti che saranno assicurati nei successivi bilanci pluriennali con le assegnazioni derivanti dal fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quale risulterà rideterminato con i trasferimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Fermo restando la durata delle annualità per le somme impegnate in tutto o in parte ai sensi dell'art. 65 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18, è disposto lo slittamento della relativa decorrenza all'esercizio immediatamente successivo a quello di iscrizione dello stanziamento.

Art. 6.

I mutui sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per il bilancio finanziario 1978 è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 3300. — Spese e contributi per l'attività di promozione, assistenza tecnica e addestramento professionale erogabili ai sensi dell'art. 5 della legge n. 910/66 L. 500.000.000

In aumento:

Cap. 3000 (*di nuova istituzione*). — Concorso negli interessi per mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice L. 500.000.000

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 agosto 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **35**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1977, n. 31, riguardante prestiti per la meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31, è modificato e integrato come segue:

« L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato al valore attuale della differenza tra le rate di ammortamento calcolate rispettivamente al tasso massimo di riferimento ed a quello agevolato a carico dei prestatari, determinati periodicamente con decreti ministeriali ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493. Il valore attuale predetto sarà determinato sulla base del tasso d'interesse concordato con gli istituti ed enti autorizzati ».

L'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31, è modificato e integrato come segue:

« I prestiti avranno durata fino a 5 anni e potranno essere concessi nella misura del 90% della spesa ammissibile per i coltivatori diretti e del 75% per gli altri imprenditori agricoli.

Per le cooperative di coltivatori diretti e quelle costituite da giovani ai sensi della legge 1° maggio 1977, n. 285, il prestito è concesso nella misura del 95 % della spesa ammessa ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 agosto 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1978, n. **36**.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *agosto* 1978)

(*Omissis*).

(7544)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782860)